

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2223)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1975 (V. Stampato n. 3867)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MARTINELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1975*

**Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di
200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di
quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete
ferroviaria dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per assicurare la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo II —

Spese in conto capitale — del bilancio della stessa azienda, in ragione di:

- lire 50 miliardi per il 1975;
- lire 50 miliardi per il 1976;
- lire 50 miliardi per il 1977;
- lire 50 miliardi per il 1978.

Per la più rapida realizzazione dei lavori, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Art. 2.

I fondi occorrenti per il finanziamento dell'anzidetta spesa di 200 miliardi di lire saranno provveduti con operazioni di credito.

A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, a mano a mano che se ne presenterà il bisogno, fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di 200 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni sa-

ranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

Art. 3.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.